

CODICE UNICO DEI CONTRATTI

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

[G.U.R.I. 2-05-2006, N. 100 – S.O. N. 107]

Testo coordinato ed aggiornato
al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

[G.U.R.I. 24-04-2014, N. 95]

EDIZIONE MAGGIO 2014



eBook di www.lavoripubblici.it


GRAFILL

CODICE UNICO DEI CONTRATTI

ISBN 13 978-88-8207-569-9

EAN 9 788882 075699

eBook, 50

Seconda edizione, maggio 2014

© GRAFILL S.r.l.

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163		p.	1
PARTE I	<i>Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice</i>	"	2
Titolo I	<i>Principi e disposizioni comuni</i>	"	2
Art. 1	<i>Oggetto</i>	"	2
Art. 2	<i>Principi</i>	"	2
Art. 3	<i>Definizioni</i>	"	3
Art. 4	<i>Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome</i> ...	"	9
Art. 5	<i>Regolamento e capitolati</i>	"	10
Art. 6	<i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>	"	12
Art. 6-bis	<i>Banca dati nazionale dei contratti pubblici</i>	"	15
Art. 7	<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	"	16
Art. 8	<i>Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie</i>	"	19
Art. 9	<i>Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	"	20
Art. 10	<i>Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>	"	21
Art. 11	<i>Fasi delle procedure di affidamento</i>	"	23
Art. 12	<i>Controlli sugli atti delle procedure di affidamento</i>	"	25
Art. 13	<i>Accesso agli atti e divieti di divulgazione</i>	"	26
Art. 14	<i>Contratti misti</i>	"	27
Art. 15	<i>Qualificazione nei contratti misti</i>	"	28
Titolo II	<i>Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice</i>	"	28
Art. 16	<i>Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico</i>	"	28
Art. 17	<i>Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza</i>	"	28

Art. 18	<i>Contratti aggiudicati in base a norme internazionali.....</i>	p.	29
Art. 19	<i>Contratti di servizi esclusi</i>	"	29
Art. 20	<i>Appalti di servizi elencati nell'allegato II B.....</i>	"	30
Art. 21	<i>Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B.....</i>	"	30
Art. 22	<i>Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni</i>	"	30
Art. 23	<i>Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus</i>	"	30
Art. 24	<i>Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi ...</i>	"	31
Art. 25	<i>Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia....</i>	"	31
Art. 26	<i>Contratti di sponsorizzazione</i>	"	31
Art. 27	<i>Principi relativi ai contratti esclusi</i>	"	32
PARTE II	<i>Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari</i>	"	32
Titolo I	<i>Contratti di rilevanza comunitaria</i>	"	32
Capo I	"	32
Art. 28	<i>Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria</i>	"	32
Art. 29	<i>Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici.....</i>	"	33
Art. 30	<i>Concessione di servizi.....</i>	"	35
Art. 31	<i>Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.....</i>	"	36
Art. 32	<i>Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori</i>	"	36
Art. 33	<i>Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza</i>	"	38
Capo II	<i>Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.....</i>	"	39
Art. 34	<i>Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici</i>	"	39
Art. 35	<i>Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</i>	"	40
Art. 36	<i>Consorzi stabili</i>	"	40
Art. 37	<i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti</i>	"	41
Art. 38	<i>Requisiti di ordine generale.....</i>	"	44
Art. 39	<i>Requisiti di idoneità professionale.....</i>	"	50
Art. 40	<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici.....</i>	"	50
Art. 41	<i>Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi</i>	"	53
Art. 42	<i>Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi</i>	"	54
Art. 43	<i>Norme di garanzia della qualità</i>	"	55

Art. 44	<i>Norme di gestione ambientale</i>	p.	56
Art. 45	<i>Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi</i>	"	56
Art. 46	<i>Documenti e informazioni complementari. Tassatività delle cause di esclusione</i>	"	58
Art. 47	<i>Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia</i>	"	58
Art. 48	<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>	"	58
Art. 49	<i>Avvalimento.....</i>	"	59
Art. 50	<i>Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione</i>	"	61
Art. 51	<i>Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario.....</i>	"	62
Art. 52	<i>Appalti riservati</i>	"	62
Capo III	<i>Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte</i>	"	62
Sezione I	<i>Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente.....</i>	"	62
Art. 53	<i>Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.....</i>	"	62
Art. 54	<i>Procedure per l'individuazione degli offerenti</i>	"	64
Art. 55	<i>Procedure aperte e ristrette</i>	"	65
Art. 56	<i>Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.....</i>	"	65
Art. 57	<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.....</i>	"	66
Art. 58	<i>Dialogo competitivo.....</i>	"	68
Art. 59	<i>Accordi quadro.....</i>	"	70
Art. 60	<i>Sistemi dinamici di acquisizione.....</i>	"	71
Art. 61	<i>Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica</i>	"	72
Art. 62	<i>Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella.....</i>	"	73
Sezione II	<i>Bandi, avvisi e inviti.....</i>	"	74
Art. 63	<i>Avviso di preinformazione.....</i>	"	74
Art. 64	<i>Bando di gara</i>	"	75
Art. 65	<i>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</i>	"	75
Art. 66	<i>Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi</i>	"	76
Art. 67	<i>Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare.....</i>	"	78
Art. 68	<i>Specifiche tecniche</i>	"	78
Art. 69	<i>Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito</i>	"	80

Sezione III	<i>Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto</i>	p.	80
Art. 70	<i>Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.....</i>	"	81
Art. 71	<i>Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte</i>	"	82
Art. 72	<i>Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.....</i>	"	83
Art. 73	<i>Forma e contenuto delle domande di partecipazione.....</i>	"	83
Art. 74	<i>Forma e contenuto delle offerte.....</i>	"	84
Art. 75	<i>Garanzie a corredo dell'offerta</i>	"	86
Art. 76	<i>Varianti progettuali in sede di offerta.....</i>	"	87
Sezione IV	<i>Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni.....</i>	"	87
Art. 77	<i>Regole applicabili alle comunicazioni.....</i>	"	87
Art. 78	<i>Verbali.....</i>	"	89
Art. 79	<i>Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni</i>	"	89
Art. 79-bis	<i>Avviso volontario per la trasparenza preventiva</i>	"	92
Art. 80	<i>Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni.....</i>	"	92
Sezione V	<i>Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse.....</i>	"	92
Art. 81	<i>Criteri per la scelta dell'offerta migliore</i>	"	92
Art. 82	<i>Criterio del prezzo più basso</i>	"	93
Art. 83	<i>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i>	"	93
Art. 84	<i>Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i>	"	94
Art. 85	<i>Ricorso alle aste elettroniche.....</i>	"	96
Art. 86	<i>Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.....</i>	"	97
Art. 87	<i>Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse</i>	"	98
Art. 88	<i>Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.....</i>	"	99
Art. 89	<i>Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi</i>	"	100
Capo IV	<i>Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria</i>	"	101
Sezione I	<i>Progettazione interna ed esterna – livelli della progettazione.....</i>	"	101
Art. 90	<i>Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.....</i>	"	101
Art. 91	<i>Procedure di affidamento</i>	"	104

Art. 92	<i>Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti</i>	p.	106
Art. 93	<i>Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori</i>	"	108
Art. 94	<i>Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti</i>	"	110
Art. 95	<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare.....</i>	"	110
Art. 96	<i>Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>	"	111
Sezione II	<i>Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi</i>	"	113
Art. 97	<i>Procedimento di approvazione dei progetti</i>	"	113
Art. 98	<i>Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi</i>	"	113
Sezione III	<i>Concorsi di progettazione</i>	"	114
Art. 99	<i>Ambito di applicazione e oggetto</i>	"	114
Art. 100	<i>Concorsi di progettazione esclusi</i>	"	115
Art. 101	<i>Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione.....</i>	"	115
Art. 102	<i>Bandi e avvisi</i>	"	115
Art. 103	<i>Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione</i>	"	116
Art. 104	<i>Mezzi di comunicazione</i>	"	116
Art. 105	<i>Selezione dei concorrenti</i>	"	116
Art. 106	<i>Composizione della commissione giudicatrice</i>	"	116
Art. 107	<i>Decisioni della commissione giudicatrice</i>	"	117
Art. 108	<i>Concorso di idee</i>	"	117
Art. 109	<i>Concorsi in due gradi</i>	"	118
Art. 110	<i>Concorsi sotto soglia</i>	"	118
Sezione IV	<i>Garanzie e verifiche della progettazione</i>	"	118
Art. 111	<i>Garanzie che devono prestare i progettisti</i>	"	118
Art. 112	<i>Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori</i>	"	119
Capo V	<i>Principi relativi all'esecuzione del contratto.....</i>	"	120
Art. 112-bis	<i>Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro</i>	"	120
Art. 113	<i>Cauzione definitiva.....</i>	"	120
Art. 114	<i>Varianti in corso di esecuzione del contratto.....</i>	"	121
Art. 115	<i>Adeguamenti dei prezzi</i>	"	121
Art. 116	<i>Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.....</i>	"	121
Art. 117	<i>Cessione dei crediti derivanti dal contratto.....</i>	"	124

Art. 118	<i>Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro</i>	p. 125
Art. 119	<i>Direzione dell'esecuzione del contratto</i>	" 129
Art. 120	<i>Collaudo</i>	" 129
Titolo II	<i>contratti sotto soglia comunitaria</i>	" 129
Art. 121	<i>Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria</i> ..	" 130
Art. 122	<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>	" 130
Art. 123	<i>Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori</i>	" 132
Art. 124	<i>Appalti di servizi e forniture sotto soglia</i>	" 134
Art. 125	<i>Lavori, servizi e forniture in economia</i>	" 135
Titolo III	<i>disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici</i>	" 137
Capo I	<i>Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori</i>	" 137
Art. 126	<i>Ambito di applicazione</i>	" 137
Art. 127	<i>Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	" 137
Art. 128	<i>Programmazione dei lavori pubblici</i>	" 138
Art. 129	<i>Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici</i>	" 142
Art. 130	<i>Direzione dei lavori</i>	" 142
Art. 131	<i>Piani di sicurezza</i>	" 143
Art. 132	<i>Varianti in corso d'opera</i>	" 145
Art. 133	<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>	" 146
Art. 134	<i>Recesso</i>	" 148
Art. 135	<i>Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione</i>	" 149
Art. 136	<i>Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo</i>	" 150
Art. 137	<i>Inadempimento di contratti di cottimo</i>	" 150
Art. 138	<i>Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto</i>	" 151
Art. 139	<i>Obblighi in caso di risoluzione del contratto</i>	" 151
Art. 140	<i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</i>	" 151
Art. 141	<i>Collaudo dei lavori pubblici</i>	" 152
Capo II	<i>Concessioni di lavori pubblici</i>	" 153
Sezione I	<i>Disposizioni generali</i>	" 154
Art. 142	<i>Ambito di applicazione e disciplina applicabile</i>	" 154
Art. 143	<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	" 154
Sezione II	<i>Affidamento delle concessioni di lavori pubblici</i>	" 156

Art. 144	<i>Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici</i>	p.	156
Art. 145	<i>Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte.....</i>	"	158
Art. 146	<i>Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori</i>	"	158
Art. 147	<i>Affidamento al concessionario di lavori complementari</i>	"	158
Sezione III	<i>Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici</i>	"	158
Art. 148	<i>Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici.....</i>	"	159
Sezione IV	<i>Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici</i>	"	159
Art. 149	<i>Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.....</i>	"	159
Art. 150	<i>Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.....</i>	"	160
Art. 151	<i>Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici</i>	"	160
Capo III	<i>Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori e del contratto di disponibilità</i>	"	160
Art. 152	<i>Disciplina comune applicabile</i>	"	160
Art. 153	<i>Finanza di progetto</i>	"	161
Art. 154	<i>Valutazione della proposta</i>	"	166
Art. 155	<i>Indizione della gara</i>	"	166
Art. 156	<i>Società di progetto</i>	"	167
Art. 157	<i>Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto</i>	"	167
Art. 158	<i>Risoluzione</i>	"	168
Art. 159	<i>Subentro</i>	"	169
Art. 160	<i>Privilegio sui crediti.....</i>	"	169
Art. 160-bis	<i>Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità ...</i>	"	170
Art. 160-ter	<i>Contratto di disponibilità.....</i>	"	171
Capo IV	<i>Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.....</i>	"	173
Sezione I	<i>Infrastrutture e insediamenti produttivi</i>	"	173
Art. 161	<i>Oggetto e disciplina comune applicabile.....</i>	"	173

Art. 162	<i>Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi</i>	p. 175
Art. 163	<i>Attività del Ministero delle infrastrutture</i>	" 176
Art. 164	<i>Progettazione</i>	" 180
Art. 165	<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>	" 181
Art. 166	<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>	" 185
Art. 167	<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>	" 187
Art. 168	<i>Conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare</i> ..	" 189
Art. 169	<i>Varianti</i>	" 190
Art. 169-bis	<i>Approvazione unica progetto preliminare</i>	" 192
Art. 170	<i>Interferenze</i>	" 193
Art. 171	<i>Risoluzione delle interferenze</i>	" 194
Art. 172	<i>La società pubblica di progetto</i>	" 195
Art. 173	<i>Modalità di realizzazione</i>	" 196
Art. 174	<i>Concessioni relative a infrastrutture</i>	" 196
Art. 175	<i>Promotore e Finanza di progetto</i>	" 197
Art. 176	<i>Affidamento a contraente generale</i>	" 200
Art. 177	<i>Procedure di aggiudicazione</i>	" 204
Art. 178	<i>Collaudo</i>	" 205
Art. 179	<i>Insedimenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico</i>	" 206
Art. 180	<i>Disciplina regolamentare</i>	" 207
Art. 181	<i>Norme di coordinamento</i>	" 208
Sezione II	<i>Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere</i>	" 208
Art. 182	<i>Campo di applicazione</i>	" 208
Art. 183	<i>Procedure</i>	" 209
Art. 184	<i>Contenuto della valutazione di impatto ambientale</i>	" 210
Art. 185	<i>Compiti della commissione speciale VIA</i>	" 211
Sezione III	<i>Qualificazione dei contraenti generali</i>	" 212
Art. 186	<i>Istituzione del sistema di qualificazione – classifiche</i>	" 212
Art. 187	<i>Requisiti per le iscrizioni</i>	" 212
Art. 188	<i>Requisiti di ordine generale</i>	" 213
Art. 189	<i>Requisiti di ordine speciale</i>	" 213
Art. 190	<i>Consorzi stabili e consorzi di cooperative</i>	" 215
Art. 191	<i>Norme di partecipazione alla gara</i>	" 216
Art. 192	<i>Gestione del sistema di qualificazione</i>	" 218
Art. 193	<i>Obbligo di comunicazione</i>	" 218
Sezione IV	<i>Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale</i>	" 218

Art. 194	<i>Interventi per lo sviluppo infrastrutturale</i>	p. 219
Titolo IV	<i>Contratti in taluni settori</i>	" 220
Capo I	<i>Contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE</i>	" 220
Art. 195	<i>Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE.....</i>	" 221
Art. 196	<i>Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE....</i>	" 221
Capo II	<i>Contratti relativi ai beni culturali.....</i>	" 223
Art. 197	<i>Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali</i>	" 223
Art. 198	<i>Ambito di applicazione</i>	" 223
Art. 199	<i>Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi ..</i>	" 223
Art. 199-bis	<i>Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor</i>	" 224
Art. 200	<i>Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario</i>	" 225
Art. 201	<i>Qualificazione</i>	" 226
Art. 202	<i>Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie</i>	" 226
Art. 203	<i>Progettazione</i>	" 227
Art. 204	<i>Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione.....</i>	" 228
Art. 205	<i>Varianti.....</i>	" 229
PARTE III	<i>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali</i>	" 229
Titolo I	<i>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria.....</i>	" 229
Capo I	<i>Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo.....</i>	" 230
Art. 206	<i>Norme applicabili</i>	" 230
Art. 207	<i>Enti aggiudicatori</i>	" 231
Art. 208	<i>Gas, energia termica ed elettricità</i>	" 231
Art. 209	<i>Acqua</i>	" 232
Art. 210	<i>Servizi di trasporto.....</i>	" 232
Art. 211	<i>Servizi postali.....</i>	" 233
Art. 212	<i>Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi.....</i>	" 233

Art. 213	<i>Porti e aeroporti</i>	p.	233
Art. 214	<i>Appalti che riguardano più settori</i>	"	234
Capo II	<i>Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo</i>	"	234
Art. 215	<i>Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali</i>	"	234
Art. 216	<i>Concessioni di lavori e di servizi</i>	"	234
Art. 217	<i>Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo</i>	"	235
Art. 218	<i>Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata</i>	"	235
Art. 219	<i>Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza</i>	"	236
Capo III	<i>Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte</i>	"	238
Sezione I	<i>Tipologia delle procedure di scelta del contraente</i>	"	238
Art. 220	<i>Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara</i>	"	238
Art. 221	<i>Procedura negoziata senza previa indizione di gara</i>	"	238
Art. 222	<i>Accordi quadro nei settori speciali</i>	"	239
Sezione II	<i>Avvisi e inviti</i>	"	239
Art. 223	<i>Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione</i>	"	239
Art. 224	<i>Avvisi con cui si indice una gara</i>	"	241
Art. 225	<i>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i>	"	241
Art. 226	<i>Inviti a presentare offerte o a negoziare</i>	"	242
Sezione III	<i>Termini di presentazione delle domande di partecipazione</i>	"	243
Art. 227	<i>Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte</i>	"	243
Sezione IV	<i>Informazioni</i>	"	245
Art. 228	<i>Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione</i>	"	245
Art. 229	<i>Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati</i>	"	245
Sezione V	<i>Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione</i>	"	246
Art. 230	<i>Disposizioni generali</i>	"	246
Art. 231	<i>Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione</i>	"	246

Art. 232	<i>Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive</i>	p.	247
Art. 233	<i>Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione</i>	"	248
Sezione VI	<i>Criteri di selezione delle offerte</i>	"	248
Art. 234	<i>Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi</i>	"	248
Capo IV	<i>Concorsi di progettazione</i>	"	249
Art. 235	<i>Ambito di applicazione ed esclusioni</i>	"	249
Art. 236	<i>Norme in materia di pubblicità e di trasparenza</i>	"	250
Art. 237	<i>Norma di rinvio</i>	"	250
Capo IV-bis	<i>Opere in esercizio</i>	"	250
Art. 237-bis	<i>Opere in servizio</i>	"	251
Titolo II	<i>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria</i>	"	251
Art. 238	<i>Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria</i>	"	251
PARTE IV	<i>Contenzioso</i>	"	252
Art. 239	<i>Transazione</i>	"	252
Art. 240	<i>Accordo bonario</i>	"	252
Art. 240-bis	<i>Definizione delle riserve</i>	"	255
Art. 241	<i>Arbitrato</i>	"	256
Art. 242	<i>Camera arbitrale e albo degli arbitri</i>	"	258
Art. 243	<i>Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale</i>	"	260
Art. 243-bis	<i>Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale</i>	"	261
Art. 244	<i>Giurisdizione</i>	"	261
Art. 245	<i>Strumenti di tutela</i>	"	261
Art. 245-bis	<i>Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni</i>	"	262
Art. 245-ter	<i>Inefficacia del contratto negli altri casi</i>	"	262
Art. 245-quater	<i>Sanzioni alternative</i>	"	262
Art. 245-quinquies	<i>Tutela in forma specifica e per equivalente</i>	"	263
Art. 246	<i>Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi</i>	"	263
Art. 246-bis	<i>Responsabilità per lite temeraria</i>	"	263
PARTE V	<i>Disposizioni di coordinamento finali e transitorie – abrogazioni</i>	"	263
Art. 247	<i>Normativa antimafia</i>	"	263

Art. 248	<i>Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori – Modifiche degli allegati</i>	p.	263
Art. 249	<i>Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie</i>	"	264
Art. 250	<i>Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria</i>	"	265
Art. 251	<i>Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali</i>	"	266
Art. 251-bis	<i>Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea</i>	"	266
Art. 252	<i>Norme di coordinamento e di copertura finanziaria</i>	"	267
Art. 253	<i>Norme transitorie</i>	"	269
Art. 254	<i>Norma finanziaria</i>	"	278
Art. 255	<i>Aggiornamenti</i>	"	278
Art. 256	<i>Disposizioni abrogate</i>	"	278
Art. 257	<i>Entrata in vigore</i>	"	280

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[G.U.R.I. 2-05-2006, N. 100 – S.O. N. 107]

COORDINATO CON

- Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 convertito nella legge 12 luglio 2006, n. 228
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
- Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
- Errata-Corrige pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'1 febbraio 2007
- Errata-Corrige pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2007
- Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
- Decreto-Legge 31 dicembre 2008, n. 248 convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31
- Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129
- Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133
- Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152
- Decreto-Legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito nella legge 22 dicembre 2008, n. 201
- Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14
- Legge 18 giugno 2009, n. 69
- Decreto-Legge 1 luglio 2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166
- Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58
- Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106
- Legge 11 novembre 2011, n. 180
- Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195
- Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208
- Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
- Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94
- Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

- Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Legge 6 novembre 2012, n. 190
- Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
- Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
- Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
- Regolamento UE 13 dicembre 2013, n. 1336 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione Europea L. 335/17 del 14 dicembre 2013
- Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15
- Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66

Parte I

Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice

Titolo I

Principi e disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

1-*bis*. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all’articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione.^[1]

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Art. 2

Principi

(art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990;
art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C – 324/1998;
Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)

1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi

¹ Comma inserito dall’articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

1-*bis*. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.^[2]

1-*ter*. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.^[3]

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241^[4], e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Art. 3

Definizioni

(art. 1, dir. 2004/18; artt. 1, 2.1., dir. 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994;

artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995;

art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

² Comma inserito dall'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

³ Comma inserito dall'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214.

⁴ La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.

6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.^[5]

8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.^[6]

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.^[7]

12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudi-

⁵ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

⁶ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

⁷ Comma modificato dall'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214.

care durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

15-bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.^[8]

15-bis. 1. Il «contratto di disponibilità» è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.^[9]

15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.^[10]

16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al

⁸ Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera a1) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

⁹ Comma inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁰ Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera a2) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 e, successivamente modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240^[11], che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.^[12]

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

– dotato di personalità giuridica;

– la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono

¹¹ Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".

¹² Vedi, anche, il comma 573 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.

31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L'espressione «stazione appaltante» (.) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.¹³

36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al

¹³ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.

fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

44. L'«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.

45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.

46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.

48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.

49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002¹⁴, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche

¹⁴ Reg. (CE) 5.11.2002. n. 2195/2002, *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)*. Pubblicato nella G.U.C.E. 16-12-2002, n. L 340. Entrata in vigore: 16 dicembre 2003.

di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Art. 4

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione¹⁵, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione:

- alla qualificazione e selezione dei concorrenti;
- alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- ai criteri di aggiudicazione;

¹⁵ Si riporta il testo dell'articolo 117 della Costituzione: "Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

- al subappalto;
- ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
- alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
- al contenzioso.

Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 5

Regolamento e capitolati

(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.¹⁶

3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁷.

¹⁶ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 401 del 23 novembre 2007, limitatamente alle parole “province autonome”.

¹⁷ Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6. La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 17: “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.^[18]

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, nonché procedure di accesso a tali atti;
- f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
- g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;^[19]
- h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
- i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
- l) procedure di esame delle proposte di variante;
- m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
- n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
- o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
- p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
- q) tenuta dei documenti contabili;
- r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;^[20]

¹⁸ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6. Oggi il Ministro delle infrastrutture deve essere inteso come Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

¹⁹ Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e dall'articolo 3, comma 1), lettera *a*) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

²⁰ Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.^[21]

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.^[22]

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.^[23]

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.^[24]

Art. 6

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 81.2, dir. 2004/18; art. 72.2, dir. 2004/17;

art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professio-

²¹ Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

²² Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

²³ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6. Oggi il Ministro delle infrastrutture deve essere inteso come Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

²⁴ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

nalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.^[25]

3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.^[26]

4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.^[27]

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;^[28]

²⁵ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

²⁶ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c1) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

²⁷ Comma modificato dall'articolo 26-bis, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

²⁸ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6. Oggi il Ministro delle infrastrutture deve essere inteso come Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

h) predisporre e inviare al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;^[29]

o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;^[30]

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

²⁹ Con Regolamento 10 ottobre 2006 modificato dalla Delibera 12 giugno 2006 e con Provvedimento 10 gennaio è stato emanato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il *Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie*.

³⁰ Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1 lettera c2) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.

11. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità e il relativo esito va comunicato all’Autorità medesima.

13. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.^[31]

Art. 6-bis^[32]

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. Dal 1° gennaio 2013^[33], la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.^[34]

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati

³¹ Vedi, anche, l’articolo 47-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

³² Articolo inserito dall’articolo 20, comma 1 lettera *a*) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

³³ Termine differito al 21 novembre 2013 in riferimento all’articolo 49-*ter*, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 che, successivamente, è stato abrogato dall’articolo 2, comma 13-*septies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente differito all’1 luglio 2014 dall’articolo 9, comma 15-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 con la precisazione che sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 15/2014, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della citata Legge n. 15/2014, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

³⁴ Comma modificato dall’articolo 2, comma 13-*sexies* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.

Art. 7

Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(art. 6, commi 5 – 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.³⁵

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.³⁶

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e degli altri

³⁵ In attuazione di questo comma vedi il Prot. Stato 28.3.2008, n. 133/CSR.

³⁶ Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca: "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94". Si riporta il testo del relativo comma 5 dell'articolo 3: "5. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo".

Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.^[37]

4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme^[38]:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;^[39]

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi infor-

³⁷ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

³⁸ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

³⁹ Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera d1) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

matici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

5-*bis*. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera *g*).^[40]

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro^[41]:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;^[42]

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

⁴⁰ Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113.

⁴¹ Importo modificato dall'articolo 8, comma 2-*bis* del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 coordinato con la legge 6 luglio 2012, n. 94.

⁴² Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 e, successivamente dall'articolo 26-*bis*, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. È istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.^[43]

Art. 8

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie

(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.

2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i dati richiesti;

b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;

c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;

d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241^[44];

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.

4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme

⁴³ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d2) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

⁴⁴ La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.

5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.

7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.

8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale.

10. L'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 9

Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 27, dir. 2004/18; art. 39, dir. 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni ag-